

## Cassazione. Serve l'ok del pm per entrare in locali di terzi

# Inutilizzabili le prove del nero trovate fuori dall'azienda

### La pronuncia

#### ■ Sentenza 20137 del 28 aprile della Corte di cassazione

(...) Si dolgono che la GdF abbia nel caso illegittimamente acquisito i presunti elementi probatori (...) posti a base dell'accertamento impugnato in quanto ha proceduto ad accedere in un locale assolutamente estraneo all'attività imprenditoriale e senza alcuna autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica che, d'altra parte, non poteva essere concessa mancando i gravi indizi richiesti dalla legge. Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati (...) va osservato che nella motivazione non risulta in effetti indicata la prova che il rinvenimento da parte della GdF della documentazione sia avvenuta in locali (...) per i quali non è necessaria la specifica autorizzazione della Procura.

Francesco Falcone  
Antonio Iorio

La documentazione extra contabile, rinvenuta in locali di terzi a seguito di un accesso effettuato dalla Guardia di Finanza e non riconducibile all'impresa ispezionata, non può essere utilizzata senza l'autorizzazione della Procura della Repubblica. Conseguentemente l'avviso di accertamento è nullo. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 10137 del 28 aprile 2010, che ha accolto il ricorso di un'impresa secondo cui la documentazione extra contabile acquisita presso locali di terzi estranei all'azienda era stata illegittimamente acquisita. In base a tale documentazione l'ufficio aveva successivamente effettuato un accertamento induttivo, secondo il contribuente da ritenersi nullo.

#### Il problema

A norma dell'articolo 52 del Dpr 633/72, per accedere nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile, il personale dell'amministrazione finanziaria, GdF compresa, deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata

dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Invece, per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Analoghi obblighi autorizzativi sono evidenziati dalle circolari della Guardia di Finanza in tema di controllo (da ultimo la 1/2008).

#### La tesi dell'amministrazione

Non esiste una espressa previsione sanzionatoria circa le conseguenze dell'inosservanza degli adempimenti in questione da parte dell'amministrazione. Ne deriva che gli uffici, in casi simili, difendono l'accertamento effettuato, nonostante l'illegittimità dell'accesso, sostenendo, in genere, l'assenza di una sanzione specifica e conseguentemente la validità dell'accertamento.

#### La giurisprudenza

Nel corso degli anni molte sentenze della Suprema Corte si sono espresse, in queste ipotesi, a favore della nullità dell'atto impositivo stante l'inutilizzabilità

degli elementi e degli indizi acquisiti in violazione alle norme poste a tutela del contribuente nel rispetto della procedura prevista per gli accertamenti. Tale

nullità viene fatta discendere dai principi costituzionali sull'inviolabilità del domicilio.

Tuttavia occorre registrare anche un orientamento giurisprudenziale di segno opposto (per tutte: sentenza n. 8344/2001) secondo il quale, nell'ordinamento tributario, non sussisterebbe il principio dell'inutilizzabilità della prova acquisita irrualmente, come invece avviene nella procedura penale (articolo 191 del Codice di procedura civile).

La Cassazione, con la sentenza 10137 del 28 aprile 2010, rafforza, in modo del tutto condivisibile l'orientamento che ritiene nulli gli atti impositivi scaturiti a seguito di documenti acquisiti in locali diversi da quelli dell'impresa, senza la prescritta autorizzazione della Procura della Repubblica. La pronuncia conferma quindi un'interpretazione delle norme in questione costituzionalmente orientata e rispettosa delle garanzie dello Statuto del Contribuente.